



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 09/09/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2009, n. 1265

Nardò (LE) - Variante al P.R.G. per modifica parziale agli artt. 110 e 121 delle N.T.A. - fascia costiera.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di NARDO”, munito di P.R.G. vigente adeguato alla l.r. n. 56/80, con delibera di C.C. n. 22 del 03.04.2006 ha adottato la variante normativa, ai sensi dell'art.16 della richiamata l.r. n. 56/80, per modificare parzialmente due articoli delle N.T.A. che disciplinano urbanisticamente la fascia demaniale costiera, nello specifico:

- 1) Art. 110 - ZONE F.35 - PARCO COSTIERO;
- 2) Art. 121 - ATTREZZATURE BALNEARI.

Gli atti a corredo della variante risultano i seguenti:

- copia della deliberazione di C.C. n. 22 del 03.04.2006 di adozione della variante;
- Tav. 4.9 Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo; sc. 1:5.000;
- Tav. 4.12 Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo; sc. 1:5.000;
- - Tav. 4.16 Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo; sc. 1:5.000;
- Tav. 4.20 Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo; sc. 1:5.000;
- Tav. 4.22 Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo; sc. 1:5.000;

Gli atti di cui sopra, giusta dichiarazione in atti datata 29/03/2007, acquisita con nota comunale prot. n. 22562/08 del 18.06.2008, risultano essere stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (dal 18/12/2006 al 18/01/2007) ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute - nei termini - osservazioni e/o opposizioni.

In sintesi la proposta di variante, così come riportato nel dispositivo deliberativo e nella relazione, riguarda la modifica parziale del testo originale dei citati artt. 110 e 121 delle N.T.A., così come di seguito riportato (le modifiche sono riportate con carattere grassetto neretto, i commi non riformulati devono intendersi non riproposti)

Nel merito della proposta di variante normativa, fermo restando che il richiamato Piano Comunale delle Coste di cui alla Del. di C.C. n. 123 del 21.12.2005 deve intendersi come non operante, necessitando lo stesso di specifica approvazione regionale in attuazione dell'approvando Piano regionale delle Coste, dalla relazione istruttoria del Servizio Urbanistica n. 8 del 29 aprile 2009 si evince quanto segue:

- la proposta di variante normativa, ancorché non condivisibile per le parti laddove ipotizza la realizzazione di interventi a destinazioni residenziali, ricettive, commerciali e artigianali (cfr. comma 11

art. 110) attiene ad aspetti di esclusiva natura urbanistica, che non interferiscono con l'approvando Piano Regionale delle Coste;

- la fascia costiera del Comune di Nardò è interessata da n. 4 ambiti territoriali di interesse comunitario e più precisamente da:

1. SIC "IT9150027 - Palude del Conte, Dune Punta Prosciutto";
2. SIC "IT9150013 - Palude del Capitano";
3. SIC "IT9150024 - Torre Inserraglio";
4. SIC "IT9150007 - Torre Uluzzo";

- gli elaborati allegati alla deliberazione di cui trattasi devono intendersi validi limitatamente alla nuova e migliore individuazione della linea del limite del Demanio Marittimo: Ciò stante il SUR ritiene di poter condividere quanto prospettato a condizione che gli artt. 110 e 121 siano modificati così come di seguito riportato:

"Art. 110 - Zone F.35 - Parco Costiero

In sede di attuazione dei comparti dei vicini insediamenti costieri, il perimetro dei predetti comparti può essere esteso, su conforme determinazione dell'Amministrazione, sino a ricomprendere le aree del Parco costiero allo scopo di determinare le eventuali compensazioni e le ripartizioni delle utilizzazioni e delle onerosità derivanti dalla attuazione delle previsioni del P.R.G., applicando il meccanismo del comparto, come disciplinato dall'art. 15 della L.R. n° 6/79.

Gli interventi su tali aree si attuano nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- la conservazione delle specie botaniche e faunistiche autoctone e il miglioramento il ripristino e la conservazione dei caratteri geo-morfologici naturali delle scogliere e delle dune;
- la demolizione, degli edifici e dei manufatti incompatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;
- il recupero degli elementi del paesaggio (muri a secco, costruzioni rurali, cisterne, sentieri e camminamenti) di riconosciuto valore ambientale e/o testimoniale;
- la rimozione ed eliminazione di detrattori ambientali, ovvero l'adozione di idonei interventi di mitigazione. Le aree e gli edifici privati esistenti, se idonei a soddisfare esigenze di natura collettiva, possono essere espropriati dalla pubblica amministrazione.

Nelle zone F.35 è vietata la costruzione di strutture stabili e qualunque modificazione che non sia necessaria per il ripristino dell'assetto geo-morfologico, per la difesa dalla erosione e per l'incremento del patrimonio boschivo e naturalistico in generale e per la pubblica fruizione delle aree, nei limiti a ciò strettamente necessari.

Sono consentiti esclusivamente nelle localizzazioni individuate dal Piano Regionale di utilizzazione delle Coste e secondo le relative modalità, ovvero da piani e/o progetti di iniziativa pubblica che tengano particolare conto dell'assetto paesaggistico approvati dal Consiglio Comunale:

- a) Impianti per le attività balneari con strutture in precario,
- b) Chioschi con strutture in precario per bar, posti di ristoro e servizi;
- c) Attrezzature all'aperto per il gioco dei bambini;
- d) Piccoli depositi per gli attrezzi di giardinaggio;
- e) Percorsi pedonali per l'accesso al mare e connesse piazzole per la sosta, sul litorale a scogliera, e pedane a terra;
- f) Sistemazioni di aree per il parcheggio, esclusivamente a fondo naturale.

Le predette strutture devono essere realizzate esclusivamente con strutture in precario, che sia possibile mettere in opera e rimuovere senza alterazione per l'ambiente naturale; a tal fine, il rilascio del

permesso di costruire è garantito da idoneo deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa. Sino all'approvazione del Piano Regionale di utilizzo delle Coste, possono essere autorizzati, esclusivamente nelle localizzazioni previste dalla proposta di Piano Comunale delle Coste e secondo le relative modalità, esclusivamente strutture stagionali.

La realizzazione dei chioschi, e delle attrezzature balneari e delle altre attrezzature previste è attuata dalla pubblica Amministrazione o da privati che ne garantiscano la gestione con il rispetto delle destinazioni d'uso stabilite e del pubblico servizio.

Nei fabbricati legittimamente esistenti sono consentiti soltanto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione), consolidamento e restauro conservativo; sono confermate, se compatibili con le esigenze di tutela, le destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del P.R.G.

E' vietata la installazione di Parchi di campeggio anche precari, al di fuori delle aree interessate da impianti esistenti o dei comparti previsti per tali destinazioni dalle tavole di zonizzazione del P.R.G.

Art. 121 - Attrezzature balneari e per la fruizione turistica

Nelle tavole della zonizzazione del P.R.G. sono indicate con il simbolo di "sabbia e dune" e "costa a scogliera" le aree della costa comprendenti le zone del demanio marittimo e quelle sabbiose o rocciose del litorale, comprese tra il mare e le zone agricole o quelle del parco costiero retrostante.

In tali zone è prescritto il mantenimento delle condizioni naturali e della morfologia costiera e la rigorosa ed integrale tutela del litorale, secondo le disposizioni di cui all'art. 28 delle presenti norme. Può essere consentita la installazione di impianti per attività balneari, o servizi connessi alla fruizione turistica della costa e del tempo libero, nelle localizzazioni e con le modalità e le prescrizioni di cui al precedente art. 110.

Tali attrezzature devono essere realizzate con strutture in precario e facilmente rimovibili, nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni.

- gli spazi attrezzati di costa non possono impegnare una lunghezza maggiore di m. 200 per ogni chilometro di sviluppo lineare di costa;
- i tratti di costa attrezzata possono comprendere un numero massimo di n. 100 cabine in struttura precaria smontabili, disposte preferibilmente in direzione inclinata rispetto al litorale e dimensionate con superficie massima di mq. 3,00 per ogni cabina ed altezza massima di m. 2,20;
- gli impianti devono essere realizzati senza alterazione della scogliera e delle dune;
- le attrezzature di servizio (chioschi bar, spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) devono essere dimensionati con una superficie coperta massima di mq. 100 ed un'altezza massima di m. 3, con possibilità di coprire altri mq. 100 con strutture precarie aperte sui lati.

Le attrezzature balneari possono essere realizzate da enti, cooperative o privati; deve in ogni caso essere garantito il libero accesso alla spiaggia ed al mare e l'uso gratuito dei servizi di base.

La installazione delle attrezzature balneari è vietata entro un raggio di m. 200 dalle torri costiere.

Nei tratti di costa interessati da S.I.C. non è ammesso alcun tipo di intervento, nel caso di interventi pubblici gli stessi dovranno acquisire preliminarmente esito favorevole circa la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale nonché dovranno essere sottoposti alla procedura di "deroga" ex art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P."

In definitiva, fatto salvo le prescrizioni innanzi riportate, il SUR ritiene di poter esprimere parere favorevole circa la variante proposta.

Gli atti in questione, corredati dalla citata relazione istruttoria n. 08 del 29.04.2009, sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art.16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 14/05/2009 con parere n. 17 del 14.05.2009 ha condiviso e fatta propria la suddetta relazione istruttoria del S.U.R.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al P.R.G. adottata dal Comune di NARDO' con la Delibera di C.C. n. 22 del 03.04.2006, nei termini e nei limiti riportati nel parere del C.U.R. n. 17 del 14/05/2009, qui in toto condivisi e parte integrante del presente provvedimento.”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4 - comma 4, lett. D) della L.R. n.7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m. e i.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.56/1980 la variante al P.R.G. del Comune di NARDO' adottata con la deliberazione di C.C. n. 22 del 03.04.2006 per le motivazioni, considerazioni e prescrizioni di cui al parere del C.U.R. n. 17 del 14/05/2009, parte integrante del presente provvedimento;
- DI RICHIEDERE al Consiglio Comunale di Nardò, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980, apposito provvedimento di controdeduzioni e/o adeguamento alle modifiche e prescrizioni di cui al citato parere CUR n. 17/2009;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di NARDO', per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
